Articolo 2

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, l'importo della tassa è fissato in 6,42 fiorini per 100 kg di biscotti e cialde.

2. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dalla Repubblica federale di Germania, l'importo della tassa è stabilito a DM 8,35 per kg 100 di biscotti e di cialde.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione dei biscotti e cialde in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione d'importo pari a quello fissato nel paragrafo 2.

Articolo 3

L'importo della tassa di compensazione sarà riveduto dalla Commissione se risulterà che, all'atto dell'esportazione di biscotti e cialde dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania, viene accordata una restituzione che permetta di ridurre il prezzo dello zucchero ad un livello diverso da quello di 38 DM per 100 kg.

Nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi sia indotto ad accordare una restituzione superiore o inferiore al limite sopra indicato, detto Stato membro ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile fino al 4 aprile 1963; essa potrà tuttavia essere riveduta in caso di variazione di un qualsiasi elemento preso in considerazione per il calcolo della tassa di compensazione.

Essa cessa di avere effetto se la Repubblica federale di Germania non applica nei confronti dei paesi terzi, la tassa prevista dall'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione, nella Repubblica federale di Germania, della pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Rapubblica francese

(I testi tedesco, olandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 155,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si è autorizzata la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si stabilisce un elenco di merci alle quali può essere applicata la decisione summenzionata,

Viste le decisioni della Commissione del 27 luglio 1960, 21 dicembre 1960, 28 giugno 1961, 22 dicembre 1961 e 27 febbraio 1962, con le quali sono state fissate le misure di salvaguardia all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la lettera del 13 giugno 1962 con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga e la modifica della decisione adottata dalla Commissione il 27 febbraio 1962, per quanto riguarda la pasta per fondente,

Previa consultazione degli altri Stati membri,

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato le suindicate decisioni della Commissione, risiedeva nello scarto fra i prezzi, rispettivamente applicati nella Repubblica federale di Germania da un lato e nei Paesi Bassi, nel Belgio ed in Francia dall'altro, ai prodotti agricoli utilizzati nelle industrie alimentari in concorrenza; che un tale scarto fra i prezzi sussiste tuttora; che dall'evoluzione degli scambi risulta che l'industria produttrice tedesca sarebbe danneggiata dalle importazioni in provenienza dai suddetti Stati membri, se non fosse più riscossa la tassa di compensazione;

Considerando che i paesi esportatori di pasta per fondente accordano generalmente una restituzione diretta ad abbassare il prezzo dello zucchero al livello del mercato mondiale; che l'esame compiuto in collaborazione con gli Stati membri interessati ha dimostrato l'utilità di una stabilizzazione e di un'armonizzazione dei regimi di restituzione per quanto riguarda lo zucchero contenuto nella pasta per fondente esportata dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla Francia nella Repubblica federale di Germania, nonchè l'utilità di un'armonizzazione tra questi regimi e il regime del traffico di perfezionamento in vigore nella Comunità; che, tenuto conto del corso medio del mercato mondiale di 28 DM per 100 kg di zucchero e del prelievo stabilito nella misura del 45 % del dazio previsto nella tariffa doganale comune, la cui aliquota è dell'80 %, si può ritenere che il livello sia di 38 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che il prezzo dello zucchero, nella Repubblica federale di Germania è di 100,50 DM per 100 kg, ma che conviene detrarre da tale prezzo l'importo della tassa sullo zucchero contenuto nella pasta per fondente, e precisamente 10 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che nella nomenclatura di Bruxelles la nozione di zucchero comprende anche il glucosio; che, per quest'ultimo prodotto, si può prendere in considerazione un prezzo medio di 57 DM per 100 kg all'esportazione dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla Francia nella Repubblica federale di Germania;

Considerando che il prezzo medio del glucosio nella Repubblica federale di Germania è di 75,50 DM per 100 kg;

Considerando che la pasta per fondente è composta in media per 100 kg di prodotto, di 80 kg di zucchero e di 10 kg di glucosio, che, tenuto conto dei prezzi summenzionati, le differenze di costo di tali materie prime negli Stati membri esportatori e nella Repubblica federale di Germania possono essere fissate in 43,85 DM per 100 kg di pasta per fondente; che tali differenze sono parzialmente compensate dal dazio doganale di 17,5 % sul valore del prodotto, cioè 6,65 DM, in quanto il prezzo medio franco frontiera del prodotto è ammontato a 38 DM per 100 kg nel periodo di applicazione della summenzionata decisione del 27 febbraio 1962, per il quale si conoscono i dati statistici;

Considerando che non viene importata nella Repubblica federale di Germania pasta per fondente in provenienza dall'Italia e dal Granducato del Lussemburgo, che una tassa di compensazione di 37,20 DM per 100 kg sulla pasta per fondente non sembra tale da essere sfavorevole per le esportazioni di uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro;

Considerando che è opportuno, nel presente caso, salvaguardare la preferenza comunitaria; che conviene subordinare la riscossione della precitata tassa di compensazione all'applicazione di misure di protezione adeguate nei confronti dei paesi terzi; che la misura più adeguata consiste nel riscuotere, nella Repubblica federale di Germania, all'importazione della pasta per fondente in provenienza dai paesi terzi, una tassa di compensazione calcolata sulla base di un prezzo medio dello zucchero di 28 DM per 100 kg, che è ritenuto il prezzo medio del mercato mondiale,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere, alle condizioni qui di seguito indicate, una tassa di compensazione all'importazione della pasta per fondente (voce di tariffa n. ex 17.04-C), a meno che lo Stato membro esportatore non applichi tale tassa all'esportazione.

Articolo 2

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dallo Stato membro esportatore, l'importo della tassa, per 100 kg di pasta per fondente è fissato per le importazioni nella Repubblica federale di Germania:

— per provenienze dal Regno dei Paesi Bassi in 28,65 Fl.;

— per provenienze dal Regno del Belgio in 396,— Fr. b.;

— per provenienze dalla Repubblica francese in 39,— NF.

2. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dalla Repubblica federale di Germania, l'importo della tassa è stabilito a 37,20 DM per 100 kg di pasta per fondente.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione della pasta per fondente, in provenienza dai paesi terzi, una tassa di compensazione di 39,80 DM per 100 kg.

Articolo 3

L'importo della tassa di compensazione sarà riveduto dalla Commissione se uno dei suddetti Stati membri esportatori accorderà all'atto dell'esportazione di pasta per fondente nella Repubblica federale di Germania, una restituzione che permetta di ridurre il prezzo dello zucchero ad un livello diverso da quello di 38 DM per 100 kg.

Nel caso in cui uno dei suddetti Stati membri esportatori sia indotto ad accordare una restituzione superiore o inferiore al limite sopra indicato, detto Stato membro ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile fino al 4 aprile 1963. Essa sarà riveduta, tuttavia, in caso di variazione di un qualsiasi elemento preso in considerazione per il calcolo della tassa di compensazione.

Essa cessa di avere effetto, se la Repubblica federale di Germania non applica, nei confronti dei paesi terzi, la tassa prevista all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno del Belgio ed alla Repubblica Francese.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1962

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane in provenienza dai Paesi Bassi

(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1960 con la quale sono state fissate le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1960 relativa alla proroga e alla modifica della decisione del 27 luglio 1960 sopra menzionata,

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1961 con la quale sono state fissate le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1961 con la quale sono state fissate le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

Vista la decisione della Commissione del 27 febbraio 1962 che proroga la decisione del 22 dicembre 1961 sopra citata,

Vista la lettera del 13 giugno 1962, con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga e la modifica della precitata decisione del 27 febbraio 1962,

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato l'applicazione dell'articolo 226 risiedeva nello scarto fra i prezzi rispettivamente applicati nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi al prodotto considerato; che un tale scarto fra i prezzi sussiste tuttora;